

Roma, 5 novembre 2020

Spett.le
Ministero della Giustizia
in persona del Ministro p.t.
Avv. Alfonso Bonafede

pagina | 1/5

Al Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
Dott. Raffaele Piccirillo

Al Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Giudiziaria
Dott.ssa Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale del personale
e della formazione Dip. Organ.
Giudiziaria
Dott. Alessandro Leopizzi

Al Direttore Generale dei Sistemi
informativi Automatizzati
Dott.ssa Alessandra Cataldi

via pec

Egregi Signori,

la presente nell'interesse dell'O.S. FLP Giustizia e su incarico dei suoi rappresentanti Coordinatori, Piero Piazza e Antonino Nasone.

Questo Ministero, con successi provvedimenti della DGSIA in indirizzo, attesa la scadenza al 04.05.2020 delle attività contrattuali di Supporto in aula, ha per lo più internalizzato il servizio, affidandolo dapprima al personale Informatico del Ministero, nell'asserita considerazione delle competenze della stessa Direzione, successivamente ai dipendenti appartenenti alla *famiglia* del Cancelliere.

L'O.S. mia assistita non censura in assoluto l'intento sottostante a tale iniziativa, essendo convinta che ragioni di progresso efficienza ed economicità consiglino di acquisire tutte le attività necessarie al funzionamento del sistema Giustizia, pervenendo, nel caso di specie, a delineare una nuova qualifica funzionale -Operatore multimediale- a cui assegnare le oramai imprescindibili competenze da internalizzare.

Al contempo, Essa non condivide le modalità che questa Amministrazione ha osservato, onde assicurarsi il servizio, e così la più volte stigmatizzata grave penalizzazione del personale.

A vv. Gemma Suraci

patrocinio innanzi alle Magistrature superiori

Via Boezio, 92 - 00193 Roma

Tel. 06.68135080 Fax 06.68135090

I provvedimenti di questa DGSIA -già censurati nelle numerose ed articolate missive inviate dalla FLP- hanno disposto *ex auctoritate* un'importante rivisitazione dei compiti concretamente assegnati ai dipendenti, come in linea di principio è consentito alla parte datoriale.

Ma nel recuperare così le attività precedentemente esternalizzate, hanno conferito prima agli Informatici e poi ai Cancellieri (con tali espressioni considerando tutte le posizioni delle relative famiglie professionali) anche compiti pertinenti alla prima area e/o del tutto estranei all'Amministrazione, così invertendo il procedimento, da tempo avviato, della loro riqualificazione (per gli Informatici, non ancora finalizzata)¹. Non ha poi tenuto in minimo conto che si avviava a sguarnire gli Uffici di tali operatori - assistenti e Cancellieri- relegandoli di fatto sine die alle udienze, impedendo loro di portare a termine le attività di cancelleria abitualmente ed istituzionalmente assegnate e senza nemmeno considerare che l'altissima scopertura della pianta organica del DOG, valutata ben oltre il 30% della totale consistenza, non consente di ritenere che i dipendenti possano nemmeno in via di fatto assumersi siffatte nuove e non meglio definite funzioni, che esulano dalle loro competenze.

In parziale accoglimento delle osservazioni di questa O.S., la stessa DGSIA, con la direttiva del 3 settembre 2020, attestava che «Agli addetti, funzionari informatici ed assistenti informatici, possono essere attribuite sia competenze generali, sia specifiche. Sia il funzionario informatico coordinatore, sia gli addetti, possono essere incaricati della manutenzione e gestione dei sistemi e dei servizi, nonché del monitoraggio della dotazione informatica agli utenti interni Giustizia anche di più Distretti congiuntamente»². Non era quindi e non è previsto che essi svolgano anche la funzione di operatore/utilizzatore dei sistemi in sostituzione all'assistenza delle ditte esterne, come ad esempio avvenuto in MVC. Nonostante tale lettura sia confermata anche dalla circolare della stessa DGSIA, n. 33131 del 20 novembre 2019³, **l'attribuzione concreta attuata dagli Uffici periferici, sulla scorta del sovraordinato provvedimento del 2 maggio 2020, è di segno opposto, con grave disagio degli interessati**, attribuendo -per mala intesa assonanza tra servizi telematici e servizio informatico- comunque la MVC a tali Esperti.

pagina | 2/5

¹ l'attività che spetterebbe agli Informatici prevede che il tecnico CISIA si limiti ad una ricognizione locale prima dell'inizio dell'udienza per riscontrare il corretto funzionamento del sistema, funzione che può ordinariamente ed efficacemente essere svolta dalla sala regia nazionale; mentre in presenza di guasti o problemi HW il tecnico CISIA non ha comunque alcuna possibilità di intervento in quanto questo può essere attivato solo dal fornitore del sistema. Appare particolarmente illuminante il seguente passaggio della circolare m_dg.DOG07.20/11/2019.0033131.U, al fine di escludere la presenza in aula dell'Assistente Informatico:

Sono previsti tecnici on-site, per il solo supporto tecnico (in questa prima fase in rapporto di uno ogni 4-5 aule): questi tecnici intervengono, su indicazione della Sala di Regia, qualora non sia possibile risolvere i problemi da remoto sugli apparati interessati. Giova qui evidenziare che il supporto on-site previsto dal precedente contratto (gestito dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e Tecnologie) presso ciascuna aula e ciascuna sala era necessario in quanto gli apparati potevano essere gestiti unicamente tramite intervento manuale.

² Si legge nella stessa nota anche che «Si esclude che singole unità di personale informatico possano svolgere compiti di assistenza a singoli Uffici: non si hanno le competenze che solo un complesso e articolato contratto di servizi può garantire».

³ Diretta a tutti gli Uffici Giudiziari del Territorio Nazionale, ove si descrivono le modalità operative del servizio di multivideo conferenza, prevedendo la presenza in aula del "referente dell'ufficio giudiziario" e del "personale dell'ufficio giudiziario", ma mai di personale informatico del Cisia, previsto invece a consueto supporto dei Cisia.

A vv. Gemma Suraci

patrocinio innanzi alle Magistrature superiori

Via Boezio, 92 - 00193 Roma

Tel. 06.68135080 Fax 06.68135090

FLP Giustizia ritiene che proprio l'omessa valorizzazione del confronto con le parti sociali a livello centrale e la mancata adozione di soluzioni condivise consenta, ed anzi faccia sì, che gli Uffici periferici, stante l'oggettiva scopertura del servizio (non imputabile al personale, ma alle scelte contrattuali dell'Amministrazione), vogliano adibire il personale presente, comunque numericamente esiguo, e di fatto gli Informatici in organico, alle mansioni per le quali esso non è competente, sinanche forzandone la disponibilità con minacce preoccupanti, sebbene peregrine, di misure disciplinari. Tutto ciò in un momento nel quale la generica responsabilità datoriale per il benessere psicofisico del lavoratore è già sottoposta allo stress test della salubrità dei luoghi sollevata dall'emergenza COVID-19.

pagina | 3/5

Ebbene si evidenzia una volta per tutte che la posizione più bassa della famiglia degli Informatici, situata in area seconda, ex posizione economica B3 e B3S, prevede il seguente mansionario:

CONTENUTI PROFESSIONALI:

Lavoratori che svolgono attività di installazione e configurazione di sistemi o di pacchetti software standard rispettando le specifiche dettate dall'Amministrazione, attività di supporto agli utenti nella risoluzione delle problematiche connesse all'applicazione delle procedure di sicurezza previste verificando l'integrità del sistema, operando una attività di prima valutazione dei malfunzionamenti lamentati, interfacciandosi con i fornitori esterni addetti contrattualmente alla soluzione del problema. Svolgono, inoltre, attività di conduzione operativa dei sistemi con particolare riguardo per la gestione degli accessi ai sistemi e per le operazioni di rete basate su procedure standard; presenziano, nell'ambito dell'attività di supporto ai profili dell'area superiore, alle attività di installazione delle ditte incaricate controllandone l'operato; forniscono, per tutte le attività, supporto ai profili dell'area superiore.

Anche nella posizione di partenza, dunque, all'Assistente Informatico non sono attribuite le ben inferiori funzioni di "attendente" od "operatore" che la DGSIA ha assegnato da aprile ad agosto c.a. ed impone, di fatto, nelle molte sedi periferiche, che vogliono ignorare l'intervenuta revoca del 3 settembre: questo il motivo che ha spinto FLP Giustizia a chiedere l'urgente apertura dei tavoli di confronto onde stigmatizzare la necessità del nuovo profilo e le modalità con le quali ottemperare, nelle more, al soddisfacimento delle esigenze contingenti⁴.

*

Nell'oggettiva esigenza di assicurare il servizio, questa Amministrazione ha anche inteso attribuirlo, come anticipato, alla *famiglia dei cancellieri* (seconda area) approfittando della loro necessaria presenza in udienza. Non ci dilungheremo, per il momento, sulla considerazione che -del tutto illegittimamente- le funzioni di cancelliere sono state attribuite dal CCNL 2010 anche ad "operatori" di grado inferiore, che si sono trovati ad assolvere senza formazione e senza preparazione di base la delicatissima funzione di verbalizzazione. Preme solo considerare, *rebus sic stantibus*, che anche la pretesa che gli operatori giudiziari, assistenti e cancellieri svolgano le funzioni strumentali alla

⁴ Si segnala all'attenzione delle SS.LL. che proprio in questi giorni di novembre sono stati fissati, per gli informatici, gli obiettivi di performance per il trascorso anno 2020 e che questi prevedono che nel breve lasso di tempo che intercorre da ora a fine anno, in piena pandemia, una parte di essi si concentri a svolgere la verifica di tutte le reti dei palazzi di Giustizia.

A vv. Gemma Suraci

patrocinio innanzi alle Magistrature superiori

Via Boezio, 92 - 00193 Roma

Tel. 06.68135080 Fax 06.68135090

tecnica audiovisiva digitale, è contraria a norme imperative, prima ed oltre che alle pattuizioni di fonte collettiva.

Ed infatti, come rilevato dalla mia Assistita nella precedente corrispondenza intercorsa, l'art. 139 comma 1 c.p.p. "la riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la *direzione* dell'ausiliario che assiste il giudice"; e tale disposizione risponde a due ordini di considerazioni: l'assenza, presunta e presumibile, di adeguate competenze tecniche dell'ausiliario del giudice; e la necessità che questo attenda per l'appunto all'ausilio processuale del giudice, vale a dire alle funzioni di segreteria proprie del cancelliere (con dazione ed acquisizione, previo controllo e validazione, di documenti ed informazioni processuali e soprattutto attenta ed intellegibile redazione del verbale, atto centrale del processo).

pagina | 4/5

*

Pur essendoci dilungati su tale (doverosa) premessa, tuttavia, l'oggetto precipuo della presente è il corretto svolgimento dei rapporti sindacali.

Infatti, un così consistente intervento sulle concrete mansioni di un'intera area del personale avrebbe imposto ed impone, per siffatta fattispecie e determinazione, il preventivo confronto partecipativo con le OO.SS. rappresentative.

Come noto, infatti, la contrattazione collettiva e la normativa vigente dispone la partecipazione sindacale non solo in ordine ai "*processi di innovazione, riqualificazione e riorganizzazione del personale correlata all'adeguamento tecnologico*", ma anche, ed in particolare, in ordine alle "*implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno*" (dall'art. 4, comma 6 del CCNL del 14/9/2007).

E' noto inoltre che "*sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di seduta unica: lett. v) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione dei servizi*" (art. 7 lett. v del CCNL 2016-2018 - Comparto Funzioni Centrali).

Per il principio del *contrarius actus*, la partecipazione è dovuta anche nel caso di processi di segno opposto in egual materia, in considerazione dell'attitudine ad incidere su diritti quesiti del personale e sulle prerogative delle OO.SS..

Al contempo, la direttiva dello stesso Direttore, del 3 settembre u.s., concerne direttamente anche l'orario di lavoro delle articolazioni territoriali dei CISIA e degli stessi presidi, nonché dei presidi delle sale server nazionali.

La fattispecie quindi rientra senz'altro nelle previsioni partecipative in esame (art. 5 comma 3 e 4 CCNL Funzioni centrali), che avrebbero consigliato anche di valutare congiuntamente l'esigenza di meglio garantire -atteso il particolare momento storico- la salubrità, l'igiene e la sicurezza dei lavoratori (alla luce delle prescrizioni impartite anche dal Ministro della Funzione Pubblica e recepite con l'accordo del 4 agosto 2020) e l'opportunità di assicurare, a livello nazionale, la massima uniformità nell'emanare gli ordini di servizio conseguenti riguardanti la direttiva in parola.

Ebbene, le OO.SS., tra le quali la scrivente, comprendendo la necessità derivante dalla concomitanza dell'emergenza epidemiologica, hanno reiteratamente sollevato le proprie rimostranze senza tuttavia intralciare il servizio.

A vv. Gemma Suraci

patrocinio innanzi alle Magistrature superiori

Via Boezio, 92 - 00193 Roma

Tel. 06.68135080 Fax 06.68135090

L'Amministrazione invece ha sistematicamente ignorato le loro richieste, anche con la nota congiunta dei Direttori DGSIA e DOG del 3 settembre 2020 che risulta assolutamente infondata laddove pretende di accostare le semplici e consolidate mansioni di segreteria spicciola alle complesse, nuove e del tutto peculiari attività informatiche previste da pochi anni nel processo penale digitale. La mera lettura delle prime pagine della detta note conferma *ictu oculi* l'assoluta e lampante non riconducibilità delle capacità sufficienti ad assolvere a compiti di segreteria tradizionale a quelle (informatiche, linguistiche, logiche) richieste dal PPT non nel suo prodursi e tradursi da realtà a materia digitale. Siffatto processo non è *ad oggi* nelle competenze di alcun dipendente di questo Ministero e qualsiasi Tribunale, proprio dalla lettura di detta nota, ne trarrebbe la più solare evidenza.

pagina | 5/5

La FLP, con diffide del 7 e del 14 settembre successivi si è vista costretta quindi a si diffidare questa Amministrazione dall'intraprendere iniziative al di fuori dell'alveo del confronto con i soggetti sindacali preposti insistendo per l'immediata sospensione dell'applicazione delle misure emanate in quanto illegittime. Nel contempo, ha chiesto l'immediata apertura di un tavolo di confronto/contrattazione riguardante le questioni *de quibus*.

Nel perdurante silenzio di questa Amministrazione, la Sigla ha reiterato la propria diffida, con lettere del 13 ottobre successive, lamentando le applicazioni vessatorie nel frattempo intervenute in alcune sedi dei CISIA, per gli informatici, e risollecitando l'incontro sulla direttiva relativa al servizio di multivideoconferenza, per gli "amministrativi".

Sorprendentemente, l'Amministrazione non ha mai ritenuto di dare alcun riscontro alle istanze così presentate.

Sembra a questo punto configurarsi una palese situazione di condotta antisindacale, non foss'altro che per l'ostentato disinteresse rispetto ai tentativi della Sigla di avviare un dialogo ragionevole con tempistiche e modalità oggettivamente collaborative, supportate financo da proposte reali e concrete.

Per tali ragioni la scrivente O.S., nel confermare lo stato di agitazione del personale interessato, diffida per l'ultima volta questa Spett.le Amministrazione ad intraprendere tutte le iniziative partecipative previste dalla normativa e contrattazione vigente e calendarizzare individuando date certe -entro e non oltre il 10 novembre p.v.- i tavoli di confronto per entrambe le categorie dei lavoratori interessati.

Si previene che in caso di mancato positivo riscontro si darà corso alla tutela delle violate prerogative sindacali in ogni sede opportuna.

Con i migliori saluti.

Avv. Gemma Suraci

È apposta sottoscrizione digitale